Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 26 agosto 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 1657.

Istituzione in Casablanca (Marocco) di un Consolato generale di 1ª categoria e soppressione del Consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226 e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Casablanca (Marocco) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Casablanca (Marocco) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: Prefettura di Casablanca città; province di Casablanca, Marrakech, Agadir, Ouarzazate, Tadla, Tarfaya.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 1963.

Riconferma dell'avv. Luigi Vitali a presidente dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari » in Parma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visti il regio decreto 15 maggio 1939, n. 773, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 207, che ne ha approvato il vigente statuto;
Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1958, con il quale l'avv. Luigi Vitali è stato confermato nella carica di presidente dell'Ente predetto per il triennio 15 dicembre 1957-14 dicembre 1960;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

L'avv. Luigi Vitali è riconfermato, per il triennio 1961-1963, nella carica di presidente dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LEONE

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

(7697)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1963.

Variazioni alla composizione delle Commissioni medico-oculistiche di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, circa l'istituzione del Ministero della sanità, il suo ordinamento e le sue attribuzioni;
Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 66, concernente « nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili »;
Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 1962, concernente la composizione delle Commissioni medico-oculistiche regionali di cui all'art. 11 della suddetta legge;
Ritenuto che debba procedersi alla sostituzione di alcuni membri delle Commissioni più sopra indicate;
Viste le comunicazioni dell'Opera nazionale per i ciechi civili e dell'Ufficio del medico provinciale di Bologna;

Decreta:

Il dott. Alfonso Zito, della Commissione medico-oculistica per le Puglie con sede a Bari, viene sostituito perchè deceduto, dal dott. Caio Mario Caronna.
Il dott. Edoardo Addis, della Commissione medico-oculistica per la Sardegna con sede a Cagliari, viene sostituito per rinuncia, dal dott. Aldo Duce.
Il dott. Vincenzo Roberti, della Commissione medico-oculistica per l'Emilia e Romagna con sede a Bologna, viene sostituito essendo stato trasferito in altra sede, dal dott. Aldo Sacchetti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(7688)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1963.

Norme per la concessione della esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sul petrolio, sugli oli da gas e sui residui della lavorazione destinati all'azionamento delle macchine agricole.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, riguardante la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, che approva il regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1937, contenente le norme per il prelevamento e l'uso del petrolio e dei residui della distillazione di oli minerali, per uso agricolo;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;

Vista la legge doganale 28 settembre 1940, n. 1424;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1953, recante norme per la denaturazione degli olii minerali;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, riguardante disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olii minerali;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1961, contenente le norme per l'adulterazione del petrolio, degli olii da gas e dei residui della lavorazione degli olii minerali, destinati all'azionamento delle macchine agricole;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;

Decreta:

Art. 1.

La benzina destinata a generare direttamente, mediante impianti fissi, energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, per essere ammessa all'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, prevista dalla lettera *B*), punto 3), della tabella *A* allegata alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, deve essere adulterata aggiungendo ad ogni quintale di prodotto grammi due di furfurolo, grammi cinque di difenilammina, grammi tredici di toluolo o xilolo, da soli od in miscela tra loro, tecnicamente puri, e grammi cinque di « violetto alizarina *A* base ».

In luogo del « violetto alizarina *A* base » è consentito l'impiego di altra sostanza, avente differente denominazione commerciale, ma proprietà fisiche e chimiche, tonalità e potere colorante, riconosciuti dal Laboratorio chimico centrale delle Dogane e delle imposte indirette, identici a quelli del « violetto alizarina *A* base » anzidetto.

Il petrolio, gli oli da gas ed i residui della lavorazione, per essere ammessi all'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine prevista dalle lettere *C*), punto 1), ed *E*), punto 4) della predetta tabella *A* quando sono destinati a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole, debbono essere adulterati aggiungendo ad ogni quintale di prodotto le sostanze adulteranti e coloranti stabilite dall'art. 1 del decreto ministeriale 7 agosto 1961 per l'adulterazione degli uguali prodotti petroliferi destinati all'azionamento dei motori dei motopescherecci e delle macchine agricole nonchè al riscaldamento degli essiccatoi di prodotti agricoli.

Per l'adulterazione dei prodotti petroliferi di cui ai commi precedenti si osservano le disposizioni degli articoli da 2 ad 8 del suddetto decreto ministeriale 7 agosto 1961.

Art. 2.

Ferma l'osservanza delle norme stabilite dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, riguardante la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, nonchè dal relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, alle ditte esercenti il commercio dei prodotti petroliferi è consentito di installare ed esercire fuori dalle raffinerie e dai depositi doganali appositi depositi per la vendita all'ingrosso della benzina, del petrolio, degli oli da gas e dei residui della lavorazione adulterati per l'agricoltura ovvero depositi per la diretta somministrazione al dettaglio dei prodotti stessi agli utenti delle macchine agricole e degli essiccatoi di prodotti agricoli.

I depositi per il commercio all'ingrosso di cui al comma precedente debbono essere costituiti da serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva non inferiore a 100 mc.

Art. 3.

Chiunque intenda esercire a scopo di commercio un deposito di prodotti petroliferi adulterati per l'agricoltura, deve presentare apposita denuncia, in doppio esemplare, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, almeno trenta giorni prima dell'inizio della particolare attività.

Un esemplare della denuncia è restituito al denunciante con l'annotazione della data di presentazione.

Nella denuncia si devono indicare:

a) la ditta esercente e chi la rappresenta;

b) l'ubicazione del deposito;

c) l'attività che si intende svolgere, precisando se trattasi di vendita all'ingrosso o di somministrazione al dettaglio dei prodotti petroliferi;

d) i serbatoi ed i recipienti nei quali saranno custoditi i singoli prodotti e le rispettive capacità.

Alla denuncia debbono essere allegati:

1) la planimetria del deposito;

2) gli schemi degli impianti di travaso;

3) la tabella di taratura dei serbatoi;

4) copia, anche fotostatica, del decreto di concessione previsto dall'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, o del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Corpo provinciale dei vigili del fuoco per i depositi aventi una capacità globale non superiore a dieci metri cubi.

Art. 4.

Ricevuta la denuncia di cui all'articolo precedente, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica il deposito, controlla la taratura dei serbatoi, ordina

all'esercente le opere ritenute necessarie per la tutela degli interessi dell'Erario e prescrive le misure per lo esercizio di un'efficace vigilanza.

Delle operazioni eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi dal delegato dell'Ufficio tecnico, incaricato della verifica, e dallo esercente o dal suo rappresentante, uno dei quali è consegnato all'interessato.

Le modifiche di ogni sorta che si intendessero apportare allo stato di cose risultante dal verbale di verificazione debbono essere denunciate di volta in volta e tempestivamente all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e non potranno essere eseguite senza averne riportata autorizzazione per iscritto.

Art. 5.

In base alla capacità dei recipienti costituenti il deposito ed alla qualità dei prodotti da immettervi, lo Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione determina la cauzione dovuta a termini del primo comma dello art. 7 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, numero 474, e la notifica all'esercente, il quale, salvo il caso previsto dal secondo comma dello stesso art. 7, deve prestarla prima di iniziare l'esercizio del deposito.

La cauzione può essere prestata:

a) mediante deposito presso la Cassa depositi e prestiti di denaro o di titoli al portatore del debito pubblico;

b mediante annotazione di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa;

c) a mezzo di fidejussione da parte di un Istituto di credito di diritto pubblico o di una Banca di interesse nazionale, a mente dell'art. 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, ovvero da parte delle aziende di credito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635.

Art. 6.

Eseguita la verifica di cui all'art. 4 e riconosciuta regolare la costituzione del deposito, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione accerta che sia stata prestata la cauzione dovuta e rilascia la licenza per lo esercizio del deposito, soggetta al solo diritto di bollo, dandone comunicazione alla Sezione provinciale dello Ente assistenziale Utenti Motori Agricoli (U.M.A.).

La licenza è valida per l'anno solare in cui è stata rilasciata e deve essere rinnovata per l'anno successivo entro il 31 dicembre di ciascun anno. Essa deve essere conservata nei locali del deposito ed essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

Art. 7.

I prodotti petroliferi adulterati per l'agricoltura possono essere trasferiti, con la scorta del certificato di provenienza mod. H/*ter* 16, dalle raffinerie o dai depositi doganali ai depositi per la vendita all'ingrosso ed al dettaglio, di cui all'art. 2, nonchè dai depositi per la vendita all'ingrosso a quelli per la diretta somministrazione dei prodotti stessi agli utenti delle macchine agricole, purchè questi ultimi siano di capacità non superiore a 100 metri cubi.

Gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e le Dogane hanno facoltà di consentire che le grandi aziende agricole e le altre ditte interessate, munite dei buoni di cui all'art. 20, prelevino direttamente dalle raffinerie, dai depositi doganali o dai depositi per la vendita all'ingrosso i prodotti petroliferi denaturati, purchè ciascuna partita non sia inferiore a 50 quintali.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente, è vietato agli esercenti delle raffinerie, dei depositi doganali e dei depositi per la vendita all'ingrosso di consegnare prodotti petroliferi adulterati direttamente agli utenti ed è ugualmente vietato agli esercenti dei depositi per la diretta somministrazione agli utenti di rifornire dei prodotti stessi gli analoghi depositi commerciali.

Art. 8.

Il trasferimento dei prodotti petroliferi di cui allo articolo precedente è fatto a seguito di nulla osta rilasciato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione si trova il deposito destinatario.

Il nulla osta è rilasciato di volta in volta a richiesta dell'esercente. Tuttavia per il prelevamento dei prodotti da impianti dichiarati normali fornitori, in numero non superiore a quattro, il nulla osta può avere validità per l'anno solare del rilascio, salvo ad essere revocato su richiesta dell'esercente ovvero, in caso di giustificati motivi, su iniziativa dello stesso Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Gli esercenti delle raffinerie, dei depositi doganali e dei depositi per la vendita all'ingrosso dei prodotti petroliferi adulterati hanno l'obbligo di conservare i nulla osta di cui al presente articolo per il periodo di due anni e di esibirli ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

Art. 9.

Gli esercenti depositi per la vendita all'ingrosso dei prodotti petroliferi adulterati per l'agricoltura hanno l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei prodotti introdotti ed estratti dal deposito, prescritto dall'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, numero 474, e di osservare le disposizioni previste dagli artt. 2 e 3 del decreto ministeriale 13 agosto 1957, recante norme per la tenuta di detto registro.

Gli esercenti depositi per la diretta somministrazione dei prodotti agli utenti delle macchine agricole debbono tenere un registro di carico e scarico, previamente vidimato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale saranno annotati, di volta in volta, al carico — distintamente per ogni qualità di prodotto — le partite ricevute con riferimento ai relativi certificati di provenienza mod. H-*ter* 16 ed allo scarico le quantità consegnate con indicazione dei buoni di prelevamento di cui al successivo art. 20, nonchè dei certificati di provenienza emessi nei casi previsti dall'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, numero 474.

Quando i depositi di cui al comma precedente sono riforniti da più ditte, l'esercente, oltre a tenere il registro di carico e scarico indicato nello stesso comma, ha l'obbligo di annotare in separati elenchi le partite di prodotti ricevute da ciascuna ditta fornitrice.

Non più tardi del 10 luglio e del 10 gennaio di ogni anno lo stesso esercente ha l'obbligo altresì di rimettere all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione ha sede il deposito una copia del registro di carico e scarico, unendovi gli elenchi delle par-

tite dei prodotti ricevuti da ciascuna ditta fornitrice. Altra copia dello stesso registro deve essere inviata entro il giorno 5 di ogni mese alla competente Sezione provinciale dell'Ente assistenziale Utenti Motori Agricoli.

Art. 10.

Ricevuta la copia del registro di carico e scarico di cui all'articolo precedente, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione esegue la verifica semestrale del deposito e rimette all'Ufficio tecnico od alla Dogana competente gli elenchi delle partite spedite dai fornitori delle rispettive circoscrizioni.

A prescindere dalle verifiche semestrali di cui al comma precedente, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ha facoltà di eseguire, ogni qual volta lo ritenga opportuno, verifiche straordinarie sia dei depositi per la vendita all'ingrosso, sia di quelli per il rifornimento degli utenti delle macchine agricole.

I funzionari dell'Ufficio tecnico hanno altresì facoltà di farsi esibire, in sede di verifica ed in qualunque altro momento, dagli esercenti dei depositi i registri di carico e scarico ed i documenti relativi e di procedere nello ambito dei depositi a tutte le indagini occorrenti per accertare che i prodotti petroliferi ammessi all'esenzione dai tributi non siano stati destinati ad usi diversi da quelli per i quali fu accordata l'esenzione.

Uguale facoltà di esame dei documenti e di indagini è conferita ai militari della Guardia di finanza, ai quali compete di procedere anche presso gli utenti ed in qualsiasi luogo ai controlli ed agli accertamenti necessari.

Le Sezioni provinciali dell'U.M.A. sono tenute a fornire ai funzionari ed ai militari suindicati tutte le notizie che essi avessero a richiedere per il sollecito espletamento del loro compito.

Art. 11.

Per le differenze riscontrate nella verificazione dei depositi per la vendita all'ingrosso dei prodotti petroliferi adulterati o dei depositi per la diretta somministrazione degli stessi prodotti agli utenti delle macchine agricole si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, numero 474.

Il calo di tolleranza per semestre, ammesso all'abbuono dei tributi, sarà commisurato all'1% della quantità dei prodotti immessi in deposito durante il semestre aumentata della rimanenza accertata nel precedente inventario, senza avere riguardo al periodo di giacenza delle singole partite.

Nei casi di verifiche straordinarie, il calo di cui al comma precedente è commisurato all'1% delle quantità immesse in deposito nel periodo considerato, aumentate della rimanenza effettiva risultante dal precedente inventario.

Art. 12.

Gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione o le Dogane hanno facoltà di consentire che gli esercenti depositi per la vendita all'ingrosso dei prodotti petroliferi adulterati per l'agricoltura prelevino i prodotti stessi dalle raffinerie o dai depositi doganali per inviarli direttamente ai depositi che ne effettuano la somministrazione agli utenti delle macchine agricole, senza immetterli materialmente nei propri depositi.

In tal caso gli stessi esercenti debbono tenere un apposito registro di carico e scarico dei prodotti in transito, nel quale debbono segnare il movimento dei prodotti prelevati con indicazione degli estremi dei certificati di provenienza che ne giustificano il carico e lo scarico.

Sui certificati di provenienza mod. H-*ter* 16, emessi per la costituzione del carico contabile sul registro di cui al comma precedente, l'Ufficio finanziario presso la raffineria o presso il deposito doganale appone l'annotazione « non scorta merce ».

Art. 13.

La benzina adulterata per l'agricoltura può essere impiegata soltanto per generare direttamente, mediante impianti fissi, energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o per azionare direttamente i motori delle macchine agricole costituenti la dotazione tecnica delle aziende stesse, singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, purchè la potenza dei motori non sia superiore a 40 c.v. e le macchine non siano adibite a lavori per conto di terzi.

E' fatta eccezione per le mietitrebbie che possono essere ammesse all'agevolazione anche se azionate da motori la cui potenza sia superiore a 40 c.v. e siano adibite a lavori per conto di terzi.

La potenza di cui ai commi precedenti è rilevata all'albero motore.

Il petrolio, gli olii da gas ed i residui della lavorazione degli olii minerali adulterati per l'agricoltura possono essere impiegati esclusivamente per generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o per azionare direttamente macchine agricole, qualunque sia la potenza dei motori ed anche se adibite a lavori per conto di terzi, nonchè per il riscaldamento degli essiccatoi dei prodotti agricoli.

L'agevolazione concernente la produzione di energia elettrica non compete allorquando la rete della azienda agricola sia comunque allacciata ad altre linee o reti di distribuzione di energia elettrica.

Si considerano agricole, ai fini del presente decreto, le macchine adibite a lavori agricoli e nell'interesse dell'agricoltura, effettuati nell'ambito delle aziende agricole singole od associate. Non si comprendono tra dette macchine i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli, contemplati dagli articoli 24, 25 e 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Per la produzione ed il consumo dell'energia elettrica resta fermo l'obbligo di osservare le norme del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni.

Art. 14.

Tra i lavori agricoli e nell'interesse dell'agricoltura di cui all'articolo precedente sono da comprendersi:

a) l'allevamento del bestiame, compreso quello del pollame, attuato per mezzo di incubatrici ed allevatrici, in quanto costituisca attività complementare dell'azienda agricola;

b) lo sgusciamento delle castagne, mandorle, nocciole, pinoli e simili nonchè la separazione dei vinac-

cioli, la riduzione del legname in pezzature atte al trasporto e la segatura della legna da ardere, ottenuti nella azienda agricola;

c) la trivellazione dei pozzi a scopo irriguo, la costruzione, manutenzione, diserbo e spurgo dei serbatoi di raccolta, sia naturali sia artificiali, e dei canali d'irrigazione anche se posti fuori dell'azienda, nonchè lo sgombero dei relativi materiali di rifiuto. Sono inclusi tra i lavori ammessi all'agevolazione anche quelli necessari durante la costruzione dei pozzi e dei serbatoi, per lo smaltimento delle acque che ne ostacolerebbero la costruzione;

d) il sollevamento, anche fuori dell'azienda, dell'acqua destinata alla irrigazione ed agli usi della azienda agricola, purchè le canalizzazioni e le tubazioni non siano utilizzate pure per usi industriali;

e) la manutenzione, diserbo e spurgo dei canali di scolo nonchè lo sgombero dei relativi materiali di rifiuto;

f) la manutenzione delle strade poderali e interpoderali ed in genere delle opere al servizio dell'azienda agricola;

g) il riscaldamento delle serre per la coltivazione delle piante e l'uso dei mezzi per la difesa delle colture contro la brina ed il gelo nonchè dei bruciatori per la distruzione delle sterpaglie;

h) la spremitura delle olive, ottenute nell'azienda, anche se effettuata con frantoi situati fuori dell'azienda agricola;

i) lo sfruttamento agricolo dei campi d'aviazione o sportivi.

Art. 15.

Con l'osservanza delle limitazioni e delle condizioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, le macchine di cui all'art. 13 possono essere azionate con i prodotti petroliferi agevolati anche quando circolano isolatamente o con rimorchio, ovvero per il traino di macchine ed attrezzature agricole nonchè per il trasporto di macchine, utensili ed attrezzature agricole, di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, sempre che la circolazione delle macchine ed il trasporto di detti mezzi, prodotti e sostanze abbiano luogo:

1) da un'azienda agricola ad altra azienda agricola, ovvero alla più vicina stazione ferroviaria, al mercato, ad un luogo di consumo o ad un magazzino di raccolta, di vendita o di smistamento o viceversa;

2) dall'azienda agricola ad uno stabilimento di trasformazione dei prodotti agricoli o viceversa;

3) dalla casa colonica o dominicale all'azienda agricola o viceversa;

4) fra podere e podere della stessa azienda o tra un centro macchine e le aziende agricole che ne sono servite;

5) dall'azienda agricola ad officine di riparazione o viceversa nonchè per verifiche e prove disposte dallo Ispettorato della motorizzazione civile.

Le stesse macchine possono essere altresì azionate con i prodotti petroliferi agevolati quando trasportano:

a) il bestiame nei viaggi di trasferimento dalla azienda agricola al pascolo stagionale, alle fiere ed ai mercati ovvero alle stazioni di riproduzione e viceversa;

b) l'accompagnatore degli animali e dei prodotti e sostanze di uso agrario, nei relativi trasporti;

c) gli addetti ai lavori agricoli che, per l'esecuzione di tali lavori, si recano dal luogo ove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro e viceversa;

d) i materiali per la manutenzione delle strade poderali e interpoderali, delle case coloniche, stalle, fienili, concimaie e in genere delle opere al servizio della azienda agraria;

e) le masserizie dei lavoratori agricoli che raggiungono l'azienda agraria o si trasferiscono da una ad altra azienda agraria;

f) il liquame ricavato dai pozzi neri per essere usato nella concimazione dei terreni dell'azienda agricola;

g) l'acqua destinata agli usi esclusivi dell'azienda agricola;

h) i prodotti dell'azienda agricola da sottoporre a trebbiatura o sgranatura in aie esterne nonchè i prodotti ricavati dalle aie all'azienda stessa ovvero ai luoghi di cui al precedente punto 1.

Art. 16.

I Consorzi di bonifica integrale e di bonifica montana, di miglioramento fondiario e di irrigazione e gli Enti di riforma agraria e di colonizzazione nonchè gli enti di sviluppo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, possono impiegare il petrolio, gli oli da gas ed i residui della lavorazione degli oli minerali adulterati per eseguire, nell'ambito dei rispettivi comprensori, i lavori specificati alle lettere c), d), e) ed f) dell'art. 14 nonchè il trasporto dei materiali di cui alla lettera d) dell'art. 15.

Le ditte che eseguono lavori agricoli per conto di terzi possono impiegare la benzina adulterata esclusivamente nell'azionamento delle mietitrebbie e gli altri prodotti petroliferi adulterati nell'azionamento delle macchine agricole per eseguire:

1) nell'ambito e nell'interesse delle singole aziende agrarie i lavori menzionati negli articoli 13 e 14, esclusi la generazione dell'energia elettrica di cui all'art. 13 ed i lavori indicati alle lettere a) e g) dell'art. 14;

2) la trebbiatura e la sgranatura in aie esterne alle aziende agricole.

I consorzi, gli enti e le ditte di cui ai precedenti commi possono altresì usare i prodotti petroliferi indicati negli stessi commi per azionare le macchine, da impiegare nei lavori agricoli consentiti, quando circolano isolatamente o con rimorchio, ovvero per il traino di macchine ed attrezzature agricole nonchè per il trasporto di macchine, utensili ed attrezzature agricole, di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, sempre che la circolazione delle macchine ed il trasporto di detti mezzi abbiano luogo dalle rimesse ai posti di lavoro oppure ad officine di riparazione o viceversa, ovvero per verifiche e prove disposte dall'Ispettorato della motorizzazione civile.

Art. 17.

I conduttori delle aziende agricole che intendono impiegare carburanti e combustibili agevolati negli usi di cui agli artt. 13, 14 e 15 debbono presentare alla Sezione provinciale dell'U.M.A. apposita dichiarazione nella quale, oltre al proprio cognome e nome o ragione sociale, debbono indicare:

a) il Comune e la località in cui si trova l'azienda;

b) l'estensione dell'azienda e la relativa ripartizione colturale;

c) i lavori compiuti nell'anno precedente specificandone la natura e l'entità — espressa in ettari o quintali od ore di funzionamento dei motori — nonchè i relativi consumi di carburante o combustibile.

Gli stessi elementi saranno forniti relativamente ai lavori da effettuare nel nuovo anno;

d) le caratteristiche dei motori e delle macchine utilizzate dall'azienda, indicando il numero di matricola dei motori e quello di targa delle macchine agricole semoventi soggette ad immatricolazione nonchè le generalità del proprietario delle macchine e dei motori nel caso in cui essi non costituiscano la dotazione della azienda stessa;

e) la potenza massima, all'albero motore, delle macchine quale risulta dal certificato di circolazione rilasciato dal competente Ispettorato della motorizzazione civile per le macchine omologate oppure dalla dichiarazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, dalle ditte costruttrici per le altre macchine ed attestante il valore della predetta potenza massima, intesa nel senso precisato dal quarto comma dell'articolo 238 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

f) l'eventuale rimanenza di prodotti petroliferi agevolati, prelevati e non consumati alla data della dichiarazione.

Analoga dichiarazione debbono presentare:

1) le Società cooperative costituite per l'esercizio delle macchine agricole e i conduttori di aziende associati per lo stesso scopo, relativamente alle aziende dei rispettivi soci;

2) i consorzi e gli enti di cui al primo comma dello art. 16 per i lavori eseguiti e da eseguire nei rispettivi comprensori;

3) le ditte di cui al secondo comma dell'art. 16 per i lavori effettuati o da effettuare per conto di terzi.

Le ditte che intendono eseguire i lavori previsti alla lettera i) dell'art. 14 debbono fare convalidare la propria dichiarazione dal Comando dell'aeroporto o dall'ente che ha concesso lo sfruttamento del campo.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi debbono essere presentate alla Sezione dell'U.M.A. della Provincia nella quale si trovano i terreni delle aziende agricole singole od associate o costituenti i comprensori dei consorzi e degli enti menzionati nel primo comma dell'art. 16, ovvero svolge l'attività la ditta che compie i lavori per conto di terzi.

Per gli utenti che abbiano macchine agricole destinate ad eseguire lavori in più provincie, la dichiarazione è presentata alla Sezione U.M.A. della Provincia ove risiedono gli utenti stessi ai fini della denuncia delle macchine e dei lavori da compiere nella provincia medesima oppure, se in tale Provincia l'impiego delle macchine non si verifichi, in quella in cui l'impiego stesso è prevalente, nonchè alle Sezioni U.M.A. delle altre Provincie ai soli effetti dell'assegnazione dei prodotti petroliferi denaturati e del rilascio dei buoni di prelevamento, previa presentazione del libretto di controllo di cui al successivo art. 21.

Le Sezioni provinciali dell'U.M.A. richiedono, se necessario, certificati rilasciati dai Comuni o dagli altri uffici competenti e, riscontrata la regolarità delle dichiarazioni, le annotano su apposito registro, riportandovi i dati accertati per ciascuna di esse.

I motori agricoli e le macchine agricole non soggette all'obbligo della immatricolazione di cui all'art. 72 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono contraddistinti con la sigla di individuazione della Provincia seguita da un numero d'ordine progressivo; tali indicazioni sono riportate su una targhetta di riconoscimento che, a cura del proprietario, dev'essere fissata stabilmente sul motore o sulla macchina cui si riferisce. Ogni targhetta porta applicato od impresso un marchio di riconoscimento, secondo le caratteristiche fissate dal Ministero delle finanze, che stabilisce il prezzo di vendita della targhetta all'utente nonchè l'aliquota da devolversi per ciascuna di esse all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, cui è commessa la fabbricazione delle targhette medesime.

La vendita delle targhette è fatta dalle Sezioni provinciali dell'U.M.A.

Art. 18.

Il Comitato provinciale di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, ha la propria sede presso l'Intendenza di finanza ed è convocato dal presidente ogni qual volta lo ritenga necessario. Detto Comitato sovraintende alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura e determina i consumi medi normali di carburante o combustibile da ammettere all'agevolazione per ogni tipo di motore, distintamente per i lavori di preparazione del suolo, per quelli di coltura e di raccolta dei prodotti, nonchè per i lavori e le operazioni varie di cui agli articoli 13, 14 e 15, rapportandoli, a seconda dei casi, alla lavorazione di un ettaro di terreno od alla manipolazione di un quintale di prodotto od al funzionamento del motore per la durata di un'ora, nelle condizioni di lavoro cui esso è normalmente adibito. Nella determinazione dei consumi specifici sarà tenuto conto della specie dei lavori da eseguire e della natura dei terreni da coltivare.

Il Comitato provinciale a tale uopo ripartisce i terreni della provincia in zone e stabilisce i coefficienti di correzione da applicare ai consumi medi normali, determinati nel modo indicato nel comma precedente, per tener conto della giacitura e della natura dei terreni di ciascuna zona, nonchè delle eventuali particolari condizioni in cui le macchine ed i motori trovano impiego.

Lo stesso Comitato provinciale, previi accordi con il conduttore dell'azienda agricola o con i rappresentanti dei Consorzi od Enti interessati, può disporre controlli e prove pratiche per l'accertamento diretto dei consumi effettivi delle macchine e dei motori, impiegati nelle singole operazioni.

A richiesta dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, il Comitato provinciale esprime altresì il proprio parere sulle questioni interessanti l'installazione e l'esercizio dei depositi dei carburanti agricoli.

Il Comitato centrale di coordinamento di cui allo art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, ha sede presso la Direzione generale delle Dogane e delle imposte indirette ed è convocato dal Presidente per esaminare le questioni riguardanti l'applicazione del presente decreto e proporre all'anzidetta Direzione gene-

rale i criteri di massima cui i Comitati provinciali debbono attenersi nell'assolvere gli incarichi loro devoluti.

Art. 19.

In base alle dichiarazioni di cui all'art. 17 ed ai consumi medii normali di cui all'art. 18, stabiliti dal Comitato provinciale, la Sezione provinciale della U.M.A. determina la qualità e la quantità dei prodotti petroliferi adulterati per l'agricoltura da assegnare, nell'anno, a ciascun utente, tenendo conto delle eventuali rimanenze non consumate nell'anno precedente e sottopone le dichiarazioni stesse al predetto Comitato per l'approvazione dei consumi dell'anno precedente e delle assegnazioni per il nuovo anno.

La Sezione provinciale dell'U.M.A. compila, quindi, un elenco nominativo degli utenti ammessi al beneficio fiscale, con l'indicazione della qualità e quantità del prodotto assegnato a ciascuno di essi, e ne invia copia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Art. 20.

I gestori dei depositi per la diretta somministrazione dei prodotti agevolati agli utenti delle macchine agricole debbono cedere detti prodotti esclusivamente alle persone o alle ditte che abbiano ottenuto il relativo buono di prelevamento della Sezione provinciale dell'U.M.A.

Per ottenere i buoni di cui al comma precedente l'utente deve farne richiesta alla competente Sezione provinciale dell'U.M.A., indicando il deposito presso il quale intende acquistare i prodotti nonchè la qualità e la quantità dei prodotti da prelevare.

Il prelevamento dei carburanti e dei combustibili agevolati deve effettuarsi, di regola, nella giurisdizione territoriale dell'U.M.A. che ha emesso il buono.

La Sezione provinciale dell'U.M.A., controllato che la quantità e la qualità dei prodotti richiesti sono contenuti nei limiti dell'assegnazione fatta dal Comitato provinciale all'azienda agraria o alla ditta ammessa all'agevolazione:

a) rilascia il buono di prelevamento per quantitativi che, normalmente, non debbono superare il prevedibile fabbisogno di un trimestre e lo rimette direttamente al deposito dal quale i prodotti dovranno essere prelevati;

b) consegna all'utente il controbuono, da esibire all'esercente del deposito per effettuare il prelevamento dei prodotti assegnatigli;

c) invia un avviso di vigilanza, recante gli elementi del buono rilasciato, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui giurisdizione si trova l'azienda agraria o svolge l'attività la ditta esercente lavori per conto di terzi.

Nel buono di prelevamento deve essere indicata la scadenza del buono stesso, non eccedente, in ogni caso, il 31 dicembre dell'anno di emissione.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione riconosciuto regolare, in base agli elementi risultanti dalla copia dell'elenco degli utenti e dall'avviso di vigilanza, il rilascio del buono, appone il proprio visto sull'anzidetto avviso di vigilanza, e lo rimette al competente Comando della Guardia di finanza per il controllo sull'impiego dei prodotti prelevati.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di stabilire che sul buono e sul controbuono sia altresì indicato l'Ufficio (Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, Dogana o Comando della Guardia di finanza) al quale la persona che ritira il prodotto agevolato deve presentarlo prima di giungere a destinazione. In tal caso lo Ufficio controlla la regolarità del trasporto e appone il proprio visto sul controbuono.

Art. 21.

Ogni utente, ammesso ad impiegare prodotti petroliferi agevolati, sarà munito, a cura della Sezione provinciale dell'U.M.A., di un libretto di controllo nel quale la Sezione stessa deve segnalare le caratteristiche delle macchine e dei motori, nonchè il tipo di carburante o di combustibile da utilizzare.

Nel libretto di controllo devono essere registrate, all'atto del prelevamento, la data e la quantità di carburante o di combustibile prelevata, con indicazione degli estremi dei relativi buoni ottenuti dall'U.M.A.

Alle ditte che compiono lavori per conto di terzi saranno consegnati uno o più libretti supplementari per ricevervi le attestazioni degli agricoltori circa la specie, l'entità o la durata dei lavori compiuti per conto delle singole aziende in relazione ai criteri stabiliti per l'assegnazione del carburante.

I libretti di controllo e quelli supplementari debbono essere tenuti al corrente ed esibiti ad ogni richiesta dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria e degli agenti di vigilanza.

Art. 22.

Il prelevamento dei carburanti e dei combustibili agevolati per l'agricoltura può essere fatto a riprese, in numero non superiore a 10, mediante presentazione del controbuono e del libretto di controllo rilasciati dalla Sezione provinciale dell'U.M.A.

La quantità di prodotto prelevata ogni volta è annotata sul buono di prelevamento e sul controbuono, oltre che sul libretto di controllo.

Le annotazioni di cui al comma precedente sono convalidate dalla persona che ha ritirato il prodotto, con dichiarazione di ricevuta apposta sul buono e dall'esercente del deposito con apposizione del proprio timbro e firma sul controbuono e sul libretto di controllo esibitogli.

Nel caso in cui la consegna dei carburanti e dei combustibili agevolati per l'agricoltura sia fatta con mezzo di trasporto appartenente all'esercente del deposito, questi deve annotare sul buono di prelevamento in suo possesso la data dell'estrazione e la quantità di carburante o combustibile da recapitare all'avente diritto.

Il buono scorta la merce e l'utente od un suo rappresentante appone su di esso la dichiarazione di ricevuta, mentre il rappresentante dell'esercente appone sul controbuono e sul libretto di controllo l'annotazione relativa alla quantità consegnata, convalidandola con la propria firma e col timbro dell'esercente del deposito.

La richiesta di nuovi buoni di prelevamento deve essere corredata dal controbuono precedente, sul quale la Sezione provinciale dell'U.M.A. annulla le eventuali rimanenze non prelevate, dandone comunicazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

In caso di smarrimento del controbuono l'utente è tenuto a presentare alla Sezione provinciale dell'U.M.A. una dichiarazione con l'indicazione dei preleva-

menti fatti, controllati e convalidati dall'esercente del deposito dal quale i prodotti sono stati ritirati. Ove vi siano ancora prelevameni da effettuare la Sezione provinciale dell'U.M.A. rilascia un duplicato del controbuono smarrito.

Art. 23.

Alla fine di ogni anno e non più tardi del 31 marzo dell'anno successivo gli utenti dovranno presentare la dichiarazione di cui all'art. 17 nonchè i libretti di controllo e quelli supplementari alla Sezione provinciale dell'U.M.A., che ne accerta la regolare tenuta.

Qualora dal riscontro emergano irregolarità, la Sezione provinciale dell'U.M.A. rimette i libretti, con le proprie osservazioni, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per i provvedimenti di competenza.

Art. 24.

Qualora i beneficiari dei buoni di prelevamento non abbiano più la disponibilità delle macchine o dei motori — per vendita, cessione, distruzione o qualsiasi altra causa — ovvero cessino la conduzione dell'azienda agraria, o comunque decadano dal diritto di usare carburanti o combustibili agevolati, debbono farne denunzia, entro trenta giorni, alla Sezione provinciale dell'U.M.A. indicando la rimanenza degli anzidetti prodotti in loro possesso e l'utente agricolo od il deposito cui intendono cederli.

La Sezione provinciale dell'U.M.A., dopo i controlli del caso, da comunicazione della denunzia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione specificando lo utente agricolo da essa autorizzato a ricevere l'eventuale rimanenza di carburante o combustibile non utilizzata od il deposito cui deve essere consegnata.

In quest'ultimo caso l'Ufficio tecnico delle imposte di fabricazione, ove nulla si opponga, rilascia il certificato di provenienza per il trasferimento della rimanenza al deposito destinatario.

Art. 25.

Le disposizioni in atto alla data di pubblicazione del presente decreto per l'assegnazione ed il prelevamento del pertolio, degli oli da gas e dei residui della lavorazione destinati all'azionamento dei motori delle macchine agricole ed al riscaldamento degli essicatoi di prodotti agricoli nonchè per la tenuta dei libretti di controllo continueranno ad osservarsi fino al 31 dicembre 1963 estendendole agli indicati prodotti destinati a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole ed alla benzina destinata a generare direttamente, mediante impianti fissi, energia elettrica per gli usi delle predette aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole.

Art. 26.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1937, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1963

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
MARTINELLI

(7639)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 305, relativo alla fornitura delle attrezzature da destinarsi ai Centri di formazione professionale per adulti di Libreville e Port-Gentil, nella Repubblica del Gabon.

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 110 del 20 luglio 1963 il bando di gara n. 305, relativo alla fornitura delle attrezzature da destinarsi ai Centri di formazione professionale per adulti di Libreville e Port-Gentil, nella Repubblica del Gabon. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei P.T.O.M.) per un ammontare presunto di Fr. CFA 32.000.000 per Libreville, 23.000.000 fr. CFA per Port-Gentil, per un totale di 55.000.000 fr. CFA (pari a circa 223.000 US dollari).

Le offerte dovranno essere inviate, in lingua francese, a mezzo lettera raccomandata diretta a: Monsieur le Directeur du Travail et de la Main-d'oeuvre, B.P. 696, Libreville, prima della data fissata per la loro apertura, che avverrà il 21 ottobre 1963 alle ore 15,30 locali a Libreville (Gabon).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(7694)

Bando di gara n. 306, relativo alla costruzione di una strada in terra battuta sull'asse Moundou-Kelo-Pala, nella Repubblica del Ciad.

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 111 del 22 luglio 1963 il bando di gara n. 306, relativo alla costruzione di una strada di terra battuta sull'asse Moundou-Kelo-Pala, nella Repubblica del Ciad. Luogo di esecuzione: tra Moundou, Kelo e Pala nella Repubblica del Ciad. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei P.T.O.M.) per un ammontare presunto di Fr. CFA 750.000.000.

Le offerte dovranno essere inviate, in lingua francese, a mezzo raccomandata, a: Monsieur le Directeur des Travaux Publics, B.P. 436, Fort-Lamy (Ciad), entro il 22 novembre 1963, alle ore 13 locali. L'apertura delle offerte avverrà il 23 novembre 1963, alle ore 8 locali negli Uffici del direttore dei lavori pubblici a Fort-Lamy, a cura della « Commission d'Appel d'Offres ».

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(7693)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1963, n. 5511/1018, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Di Gioia Anna, nata in Andria il 9 ottobre 1906, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria estesa mq. 186 riportata in catasto alla particella n. 52-*b h* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 258.

(7642)

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1963, n. 5510/1019, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Ciciriello Riccardo, nato in Andria il 2 novembre 1896, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria estesa mq. 120 riportata in catasto alla particella n. 63-*d* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 273.

(7643)

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1963, n. 5508/1021, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Di Bari Rosa, nata in Andria il 2 gennaio 1914, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurali in Canosa e Andria estese mq. 352 riportate in catasto entrambi alle particelle numeri 157 parte, del foglio di mappa n. 100 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 122 e 124.

(7644)

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1963, n. 5508/1026, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Giorgino Angela, nata in Andria il 7 febbraio 1921, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria estesa mq. 46 riportata in catasto alla particella n. 63-*n* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 281.

(7645)

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1963, n. 5501/1028, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Ruta Antonio, nato in Andria il 31 maggio 1876, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria estesa mq. 867 riportata in catasto alla particella n. 52-*s* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 201.

(7646)

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1963, n. 5494/1035, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Fortunato Lucia, nata in Andria il 3 aprile 1904 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Canosa ed Andria estesa mq. 100 riportata in catasto alla particella 52-*d* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 188.

(7647)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento senza liquidatore di ventiquattro società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 agosto 1963, le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « Trieste », con sede in Bologna, costituita per rogito Barisone in data 30 aprile 1954, repertorio n. 11839;

2) Società cooperativa « Consumo del popolo del comune di Monzuno », con sede in Monzuno (Bologna), costituita per rogito Serra in data 4 agosto 1945, repertorio n. 6772;

3) Società cooperativa « Cancellieri », con sede in Brescia, costituita per rogito Sfivala in data 14 novembre 1953, repertorio n. 13729;

4) Società cooperativa « Elledi Secca », con sede in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito Pau in data 14 aprile 1949, repertorio n. 21426;

5) Società cooperativa agricola « Santa Maria », con sede in Massama (Cagliari), costituita per rogito Pippia in data 26 ottobre 1947, repertorio n. 15936;

6) Società cooperativa « Montebello », con sede in Sant'Angelo d'Alife (Caserta), costituita per rogito Iadevaia in data 12 febbraio 1954;

7) Società cooperativa edilizia « Alpina », con sede in Cuneo, costituita per rogito Oppio in data 8 aprile 1952, repertorio n. 10662/6000;

8) Società cooperativa di produzione e lavoro « Valle di Cassino », con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Golini Petraccone in data 22 gennaio 1947, repertorio n. 8496;

9) Società cooperativa di produzione e lavoro « Rinascita di Sant'Angelo in Theodice del comune di Cassino », con sede in Sant'Apollinare (Frosinone), costituita per rogito Golini Petraccone in data 6 marzo 1946, repertorio n. 7703;

10) Società cooperativa « Reduci e combattenti di Sant'Elia Fiumerapido », con sede in Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone), costituita per rogito Sgueglia in data 15 maggio 1946, repertorio n. 356;

11) Società cooperativa agricola « Rinascita », con sede in Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone), costituita per rogito Sgueglia in data 22 novembre 1946, repertorio n. 674;

12) Società cooperativa consumo fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Sora (Frosinone), costituita per rogito Savona in data 1° luglio 1946, repertorio n. 11611;

13) Società cooperativa edile « Fiamme Gialle di Sora », con sede in Sora (Frosinone), costituita per rogito Parisella in data 9 dicembre 1953, repertorio n. 2490;

14) Società cooperativa agricola « Mutuo soccorso », con sede in frazione Valleluce di Sant'Elia (Frosinone), costituita per rogito Sgueglia in data 21 dicembre 1947;

15) Società cooperativa edilizia « San Giulio » fra impiegati statali e degli enti privati, con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Selvaggi in data 8 agosto 1957, repertorio n. 2602;

16) Società cooperativa edilizia « Giotto », con sede in Napoli, costituita per rogito Cosentini in data 6 marzo 1958;

17) Società cooperativa edilizia « Casa nostra », con sede in Perugia, costituita per rogito Briganti in data 26 febbraio 1948, repertorio n. 30657;

18) Società cooperativa « Assistenza lavoratori - C.A.L. », con sede in Ponte Buggianese (Pistoia), costituita per rogito Bellandi in data 29 ottobre 1951, repertorio n. 457;

19) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Fratellanza di Pomezia », con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito Antonelli in data 17 novembre 1956, repertorio n. 46448;

20) Società cooperativa edilizia « CA », con sede in Alassio (Savona), costituita per rogito Sibelli in data 20 giugno 1956, repertorio n. 6050;

21) Società cooperativa « La Rapida », con sede in Albenga (Savona), costituita per rogito Airaldi in data 10 novembre 1957, repertorio n. 8219;

22) Società cooperativa edilizia « Umbra », con sede in Terni, costituita per rogito Fedele in data 8 giugno 1954, repertorio n. 16365;

23) Società cooperativa edilizia « Providentia », con sede in Vercelli, costituita per rogito Quaglino in data 30 dicembre 1955, repertorio n. 24453;

24) Società cooperativa edilizia « Parva domus », con sede in Vercelli, costituita per rogito Raimondo Ciro in data 7 dicembre 1955, repertorio n. 19505;

(7652)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1963, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 16 giugno 1962 dall'ex operaio Scala Giovanni avverso il provvedimento con il quale è stato collocato a riposo.

(7651)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Cagliari

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Cagliari, con la retribuzione iniziale di L. 316.800 annue lorde.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'Albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200 dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Cagliari.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'Albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata da L. 200, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata da L. 200, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare: rilasciato dal Distretto militare competente in bollo da L. 200;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo da L. 200, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e di pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 200, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici; su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri né alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) il certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretrio della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'Albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1963

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1963
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 254. — Gallucci

(7607)

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la casa di reclusione di Cairo Montenotte, adibita a Scuola agenti di custodia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la casa di reclusione di Cairo Montenotte, adibita a Scuola agenti di custodia, con la retribuzione iniziale di L. 381.600 annue lorde.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'Albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200 dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Genova.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della canceliazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'Albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata da L. 200, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata da L. 200, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qual-

siasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare: rilasciato dal Distretto militare competente in bollo da L. 200;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo da L. 200, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specalizzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e di pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 200, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici; su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri né alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) il certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretrio della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'Albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1963

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1963
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 260. — GALLUCCI

(7608)

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la casa di reclusione e carceri giudiziarie di Massa.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la casa di reclusione e carceri giudiziarie di Massa, con la retribuzione iniziale di L. 339.600 annue lorde.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'Albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200 dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Genova.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'Albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata da L. 200, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata da L. 200, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare: rilasciato dal Distretto militare competente in bollo da L. 200;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo da L. 200, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specalizzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e di pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 200, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici; su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri né alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) il certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretrio della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'Albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1963

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1963
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 255. — Gallucci

(7609)

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Novi Ligure

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Novi Ligure, con la retribuzione iniziale di L. 316.800 annue lorde.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'Albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200 dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Torino.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'Albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata da L. 200, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata da L. 200, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare: rilasciato dal Distretto militare competente in bollo da L. 200;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo da L. 200, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e di pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 200, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici; su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) il certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretrio della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'Albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1963

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1963
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 253. — GALLUCCI

(7610)

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1962.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1963, registro n. 6, foglio n. 196, col quale è stato indetto un concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1963, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale, tra gli altri, il prof. Francesco Maria Vito, ordinario di economia politica nella Università del Sacro Cuore di Milano è stato nominato membro della Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Considerato che il nominato professore, per precedenti indeclinabili impegni, non può attendere all'espletamento dei lavori del concorso di cui trattasi e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il prof. Salvatore Esposito De Folco, ordinario di politica economica nell'Università di Cagliari è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1962, in sostituzione del prof. Francesco Maria Vito.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1963
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 085

(7695)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a trentotto posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, riservato al personale in servizio presso gli enti e le sezioni di riforma fondiaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 9-*ter* al Bollettino ufficiale in data 10 agosto 1963 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stati pubblicati i risultati del concorso a trentotto posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, riservato al personale in servizio presso gli enti e le sezioni di riforma fondiaria, indetto con il decreto ministeriale 13 marzo 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 10 luglio 1962 e modificato con il decreto ministeriale 26 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 13 novembre 1962.

(7689)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2447 in data 1° giugno 1963 ed i successivi decreti di variazione, con i quali sono state dichiarate le vincitrici delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1961;

Considerato che le ostetriche Felicioni Elena, Salvatori Arnalda in Cocciò e Neri Elettra in Sterpi hanno rinunciato rispettivamente alle condotte ostetriche di Petritoli, Moresco e Porchia di Montalto;

Preso atto che anche la concorrente Jualè Amelia ha dichiarato di rinunciare alla nomina a titolare della condotta ostetrica di Petritoli;

Ritenuto che necessita assegnare le condotte predette alle concorrenti che vi hanno diritto secondo la graduatoria del concorso e le preferenze indicate dalle candidate;

Vista la graduatoria generale del concorso approvata con proprio decreto n. 2446 del 1° giugno 1963;

Visti gli articoli 26 e 27 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici della sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Salvatori Arnalda: Petritoli;
2) Cartechini Rita: Moresco;
3) Giannascoli Ada: Porchia di Montalto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Ascoli Piceno, addì 19 agosto 1963

Il medico provinciale: FACCHINI

(7672)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.